



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Delibera n. 1126 del 4.12.2019

Oggetto: Rinvio alla data del 1 marzo 2020 dell'avvio dell'attività di vigilanza dell'ANAC sull'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti e sospensione dell'efficacia della delibera ANAC n. 586/2019 limitatamente all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa.

Massima

Rinvio alla data del 1 marzo 2020 dell'avvio dell'attività di vigilanza da parte dell'ANAC sull'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - dati reddituali e patrimoniali - con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti.

Sospensione dell'efficacia della delibera ANAC n. 586/2019, limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013, ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa fino alla definizione nel merito del giudizio promosso da due dirigenti sanitari titolari di struttura complessa (ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 7579 del 21 novembre 2019).

Art. 14, co. 1, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013

VISTO l'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che, al co. 1-bis, ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1 ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 *«nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)»*.

VISTA la delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 *«Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019»* con cui l'Autorità ha modificato e integrato la citata delibera 241/2017 e fornito precisazioni sulla delibera 1134/2017 in merito ai criteri e modalità di applicazione dell'art. 14, co. 1, 1-bis e 1-ter del d.lgs. 33/2013 alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all'art.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

2-bis del medesimo decreto, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019.

CONSIDERATO che *«ad avviso dell’Autorità, al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte, è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, indicino chiaramente in un apposito atto organizzativo [...] quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19, co. 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali»* (delibera n. 586/2019, § 2.2.).

VISTE le richieste della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome in merito all’opportunità di svolgere una riflessione congiunta finalizzata ad individuare strumenti utili per l’attuazione dell’art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 da parte delle Regioni per i dipendenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti.

CONSIDERATI gli esiti delle riunioni tenutesi presso l’ANAC in data 15.10.2019, 12.11.2019 e 3.12.2019 con i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome.

RITENUTO opportuno valutare positivamente le richieste delle Regioni in ordine alla necessità, in attesa dell’intervento legislativo nazionale chiarificatore sull’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013 con riferimento alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, di identificare da parte delle medesime Regioni, entro il 1 marzo 2020, in appositi atti legislativi, ovvero normativi, o, amministrativi generali, ciascuna in base alle proprie autonome scelte, gli strumenti utili all’attuazione della norma, tenuto conto delle peculiarità del proprio assetto organizzativo e alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale e della delibera ANAC n. 586/2019.

CONSIDERATO, altresì, che nella richiamata delibera ANAC n. 586/2019 è stato precisato che i dirigenti del SSN che rivestono le posizioni elencate dall’art. 41, co. 2, d.lgs. 33/2013, ossia il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture complesse, in quanto titolari di posizioni apicali, ovvero al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non (“dirigenti apicali”), sono interamente assoggettati all’art. 14, co. 1, ivi compresa la lett. f).

VISTO, in particolare, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante *«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»* che, all’art. 15, co. 6, prevede che *«Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione».

VISTA l'ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. I, n. 7579 del 21/11/2019, con cui i giudici, in accoglimento dell'istanza cautelare di due dirigenti sanitari titolari di struttura complessa dell'Azienda sanitaria locale di Matera, hanno sospeso la deliberazione dell'omonima Asl con cui veniva richiesta ai suddetti dirigenti la trasmissione dei dati ex art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 e rinviata la causa al merito del 22.04.2019.

CONSIDERATO che il provvedimento cautelare del TAR produce effetti limitati alle sole parti del giudizio fino al 22.04.2020 con la conseguenza che le indicazioni in merito alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013, dei dati reddituali e patrimoniali, applicati alla dirigenza sanitaria, come individuata nella delibera n. 586/2019, sono ancora valide e produttive di effetti.

VALUTATA la necessità di evitare alle amministrazioni del SSN situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa in servizio presso enti diversi, con conseguente possibile contenzioso, nonché disparità di trattamento.

Il Consiglio dell'Autorità delibera

- In attesa dell'intervento legislativo nazionale chiarificatore sull'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013, di rinviare alla data del 1 marzo 2020 l'avvio della propria attività di vigilanza sull'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 – dati reddituali e patrimoniali- con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti;
- Fermo restando quanto previsto nella delibera ANAC n. 586/2019 per i dirigenti del SSN, di sospendere, alla luce dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 7579 del 21 novembre 2019, l'efficacia della richiamata delibera limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa fino alla definizione nel merito del giudizio.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 dicembre 2019
Il Segretario, Maria Esposito